

N. 2532

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LO CURZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1997

Nuova disciplina delle opposizioni alle contravvenzioni stradali, nonché alle contravvenzioni comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. - Questo Parlamento ha innovato decisamente in materia di snellimento della burocrazia rendendo il cittadino meno debole nei confronti della pubblica amministrazione.

Rimane ancora qualche altro passo da compiere fra cui quello di rendere accessi-

bile al cittadino, con semplicità e immediatezza, il diritto di opporsi a tutte quelle contravvenzioni sulla circolazione stradale o di altra natura, che reputa ingiuste.

Abbiamo quindi ipotizzato un sistema semplice rappresentato dall'articolo unico che sottoponiamo alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Avverso le contravvenzioni stradali e in materia comunale e provinciale l'interessato può fare opposizione in carta semplice, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo verbale, con reclamo indirizzato al giudice di pace del luogo di residenza inviato per conoscenza anche all'autorità che ha emesso la contravvenzione.

2. Il giudice di pace, in deroga alle norme vigenti, dispone la fissazione della trattazione del ricorso in udienza dibattimentale unica da tenersi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, dandone avviso scritto a mezzo della cancelleria all'opponente e all'opposto.

3. È consentita la difesa personale da parte del contravvenzionato.

4. Il provvedimento del giudice di pace può essere impugnato in diritto solo in Cassazione.

